

Già pubblicata sul Bollettino ufficiale la legge che stanziava un milione di euro a favore dei giovani

La Toscana vuole professioni doc

Al via il riconoscimento regionale per associazioni e sindacati

DI IGNAZIO MARINO

La Toscana ci riprova con le professioni. A distanza di tre anni dalla bocciatura da parte della Corte Costituzionale della Legge n. 50 del 2004, l'amministrazione regionale ha approvato un nuovo pacchetto di "norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". E' entrata ieri in vigore la legge 73/2008 (il testo è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Toscana del 31 dicembre). E dunque sono già sulla carta le risorse del fondo di rotazione (1.000.000,00) per la concessione di agevolazioni finanziarie. Ma non è tutto. La giunta regionale guidata da Claudio Martini, nelle more di una riforma organica che non è nemmeno nei piani del ministro della giustizia Angelino Alfano, ha infatti pensato anche a interventi strutturali per il comparto. Il pacchetto di norme prevede il riconoscimento regionale delle associazioni e il consolidamento del rapporto fra governo e professionisti, che siano organizzati in ordini, collegi o sindacati, ai fini della promozione in Italia e all'estero delle attività territoriali. Vediamo meglio di cosa si tratta.

I finanziamenti. Le risorse prima di tutto. La regione, attraverso il fondo di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie ai giovani professionisti, provvede a garantire per i prestiti d'onore ai praticanti di età non superiore ai 30 anni per le spese di acquisizione di strumenti informatici e ai giovani con età inferiore ai 40 anni per le spese di impianto di nuovi studi professionali. In quest'ultimo caso

Le legge...	
a.	Istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;
b.	Sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto specialistico multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinarie e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale;
c.	Istituisce un apposito fondo di rotazione (1.000.000,00 per il 2008) per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne professioniste ed ai giovani;
d.	Riconosce la personalità giuridica ad associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229

una marcia in più ce l'avranno i progetti di avvio di attività professionali intersettoriali (in linea con il decreto Bersani). Spazio anche ai finanziamenti per le attività formative. Con un regolamento saranno definite, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis), le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso alle risorse da parte delle donne.

Riconoscimento delle associazioni. Si annuncia come una norma di non univoca interpretazione quella che detta le condizioni per la partecipazione alla commissione regionale dei soggetti professionali, quest'ultima nata per favorire il raccordo tra la giunta regionale e le professioni. Per sedersi al tavolo di confronto, infatti, le rappresentanze devono prima accreditarsi. Se la cosa è semplice per gli iscritti a ordini e collegi, non lo è per i molti professionisti che operano in regime

di libera concorrenza e senza una disciplina pubblica ad hoc. Allora la regione ha inteso dare alle associazioni e alle fondazioni operanti in Toscana rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano le attività disciplinate dall'art. 2229 del codice civile, la possibilità di chiedere il "riconoscimento regionale". Quest'ultimo concesso, però, solo a determinate condizioni: un programma autonomo di attività professionali, regole trasparenti sulle qualifiche, un codice deontologico, l'assicurazione sulla responsabilità civile, l'aggiornamento professionale.

Soggetto consortile multidisciplinare. La legge prevede anche l'istituzione di un soggetto multidisciplinare, partecipato da tutte le professioni, con una serie di attività concrete e non solo di programmazione (come la commissione regionale dell'art. 3). L'organismo in questione (finanziato con 400.000,00 euro)



si occuperà di servizi di agenzia formativa, di interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche, di cooperazione con la regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali, di conciliazione delle controversie, di promozione delle attività professionali.

Il precedente. Ordini e collegi, in quanto enti pubblici, dipendono dallo stato. E visto che a questi enti la legge attribuisce la gestione degli albi e il controllo del possesso e della permanenza dei requisiti per l'iscrizione, compiti finalizzati «a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività», le regioni non hanno alcuna potestà legislativa autonoma. Neppure in attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione. Questo scriveva la Corte costituzionale nel 2005 sulla sentenza n. 405 (si veda ItaliaOggi del 4/11/2005) che ha travolto completamente, cancellandola dall'ordinamento,

la legge della regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali). L'incostituzionalità sancita dalla Consulta ha preso le mosse da un ricorso promosso, nel dicembre 2004, dal consiglio dei ministri che aveva impugnato gli articoli 2, 3 e 4 della legge toscana per violazione degli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione. In particolare l'articolo 2) prevedeva la costituzione obbligatoria di coordinamenti, «strutture operative degli ordini e dei collegi professionali dotate d'autonomia organizzativa e finanziaria», disponendo che queste strutture dovessero essere finanziate con il contributo degli iscritti agli ordini, attribuendo a essi (art. 3) funzioni finora svolte da ordini e collegi.

IO La relazione di accompagnamento su www.italioggi.it

ItaliaOggi pubblica il testo della legge della regione Toscana n. 73 in materia di riconoscimento professionale. Il documento è riportato sul bollettino ufficiale del 31 dicembre

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

Art. 1

(Finalità e oggetto della legge)

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131),

Il testo della legge toscana

definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.

2. La presente legge, in particolare:

a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni; b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto specialistico multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente

dalle professioni ordinarie e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale; d) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne professioniste ed ai giovani.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini esclusivi della presente legge si intende:
a) per attività professionale un'attività

di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale;
b) per professione ordinistica la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;
c) per associazione professionale di prestatore d'opera intellettuale ogni professione diversa dalla lettera b) del presente comma, che abbia rilevanza economica e sociale;
d) per utente di attività professionale il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

La legge della regione Toscana è già in vigore da ieri

e) per associazione sindacale datoriale l'associazione sindacale che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3

(Commissione regionale soggetti professionali: competenze e composizione)

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

- a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;
- b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;
- c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il Presidente, possono essere confermati una sola volta; è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;
- b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d'opera intellettuali.

4. Oltre al Presidente, il numero massimo dei membri della Commissione è pari a 47, di cui:

- a) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinarie;
- b) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni associate di prestatori d'opera intellettuali;
- c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni senza necessità, per le associazioni sindacali, di personalità giuridica ai fini della presenza in commissione.

5. I soggetti espressione di professioni ordinarie e di professioni associate di prestatori d'opera intellettuale, designano ciascuno un vicepresidente.

6. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori ai posti di cui al comma 4, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professioni, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:

- a) rappresentatività anche numerica dell'associazione o della fondazione;
- b) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;
- c) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.

Art. 4 (Organizzazione e funzionamento)

1. La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno 24 membri.

2. La Commissione è convocata dal Presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il Presidente ed i due vicepresidenti provvedono alla organizzazione dei lavori anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.

4. Per favorire l'incontro tra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, almeno una volta l'anno alla riunione della Commissione sono invitati i rappresentanti designati dal Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali nonché i soggetti rappresentativi del mondo economico.

5. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 5

(Riconoscimento delle associazioni dei professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla Commissione regionale.)

1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della relativa normativa in materia.

2. Ai fini della eventuale partecipazione alla Commissione regionale di cui all'art. 3, la Giunta regionale verifica che i soggetti riconosciuti si impegnino:

- a) all'adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;
- b) all'adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualificazioni professionali;
- c) alla definizione di un codice deontologico e le norme per affermarne il rispetto, comprese

la verifica e le sanzioni in caso di violazione;

d) alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all'associazione;

e) all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e l'impegno a realizzarlo, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;

f) al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Art. 6

(Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti ordinarie che operano sul territorio regionale)

1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinarie operanti in Toscana che ne facciano richiesta, ai sensi della relativa normativa statale e regionale in materia.

Art. 7

(Promozione delle attività professionali)

1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche europee.

2. La Regione Toscana mira a semplificare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei promuovendo la risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee sia prevenendo la nascita del contenzioso attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l'utilizzo dell'arbitrato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita, presso la Giunta regionale, una apposita sede con competenza sull'arbitrato e sulla conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l'amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte.

4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l'amministrazione regionale.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale valuta l'impatto delle attività promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.

Art. 8

(Soggetto Consortile Multidisciplinare.)

1. La Regione sostiene, tramite

finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli art. 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.

2. Il soggetto multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute ai sensi della presente legge e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:

- a) servizi di agenzia formativa;
- b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
- c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
- d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
- e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
- f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma n. 2.

4. La mancata costituzione del soggetto multidisciplinare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui all'art. 5 e 6, comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Interventi finanziari a favore dei professionisti. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni)

1. E' costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.

2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:

- a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:

- 1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
- 2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
- 3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il 50 per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti d'onore di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002 definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.

5. Il regolamento definisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis), le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo.

Art. 10

(Norma finanziaria)

Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Euro 1.400.000,00 di cui Euro 400.000,00 per il finanziamento della struttura multidisciplinare prevista all'art. 8 cui si fa fronte con le risorse della UPB n. 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - spese correnti" ed Euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui all'art. 8 cui si fa fronte con le risorse della UPB n. 514 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - spese di investimento" del bilancio di previsione 2008.

Per la copertura degli oneri di cui al comma precedente al bilancio di previsione 2008 è apporata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2008

in diminuzione
UPB n. 741 "Fondi - spese correnti" per Euro 400.000,00;

in aumento
UPB n. 513 "Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - spese correnti", per Euro 400.000,00.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.